

## **Sanzioni amministrative - competenza -Opposizione - Ordinanza di inammissibilità - Cass. n. 2299/2011**

ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge n. 689 del 1981 - Presupposto - Tardività dell'opposizione. - Lo strumento decisorio dell'ordinanza di inammissibilità emessa ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è riservato alle sole ipotesi di tardiva proposizione dell'opposizione accertata ex actis . Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 31/01/2011

### **Sanzioni amministrative - competenza -Opposizione - Ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge n. 689 del 1981 - Presupposto - Tardività dell'opposizione. -**

Lo strumento decisorio dell'ordinanza di inammissibilità emessa ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è riservato alle sole ipotesi di tardiva proposizione dell'opposizione accertata "ex actis". Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 31/01/2011

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2299 del 31/01/2011

### **FATTO E DIRITTO**

Gian Franco Acc.. impugna per cassazione, con ricorso 22.2.06, l'ordinanza 19.1.06 con la quale il G.d.P. di Albenga ne ha dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta avverso la cartella esattoriale n. 103200500000068931, relativa a contravvenzioni stradali, sulla considerazione che, riassunto innanzi a quell'ufficio il giudizio già introdotto innanzi al G.d.P. di Savona a seguito di declaratoria d'incompetenza per territorio pronunciata da quest'ultimo con provvedimento in udienza del 21.6.05, detto provvedimento non era stato depositato unitamente all'atto di riassunzione.

Il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione delle norme poste dal giudice a quo al la base dell'impugnata ordinanza (L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 , art. 50 c.p.c., art. 125 disp. att. c.p.c.) assumendo che ne' le norme del codice di rito impongono di allegare copia del provvedimento negativo sulla competenza, ne' quelle sul rito speciale consentono la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione per motivi diversi dalla tardiva proposizione della stessa.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale con relazione ex art. 380 bis c.p.c., nella quale il Consigliere designato ha evidenziato quanto segue:

"Il ricorso, ammissibile in quanto regolato ratione temporis dalla normativa antecedente il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è manifestamente fondato sotto il secondo dei prospettati profili che assorbe il primo.

Il giudice a quo ha, infatti, utilizzato, come sembra desumibile dal testo dell'impugnato

**Sanzioni amministrative - competenza -Opposizione - Ordinanza di inammissibilità' -  
Cass. n. 2299/2011**

provvedimento, lo strumento decisorio dell'ordinanza ante causam ed inauditae partes della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1, riservato alle sole ipotesi di tardiva proposizione dell'opposizione accertata ex actis, mentre nella specie non solo più non si verteva in tema di tempestività o meno dell'opposizione, a suo tempo proposta innanzi al G.d.P. di Savona, ma si trattava, eventualmente, d'accertare la tempestività della riassunzione rispetto al termine fissato dal detto G.d.P. od, in difetto, dall'art. 50 c.p.c., ed, inoltre, neppure la pretesa intempestività della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, comma 1, risultava ex actis.

Al qual riguardo la costante giurisprudenza di questa Corte (e pluribus, Cass. 25.11.08 n. 281437, 22.1.07 n. 1279, 21.9.06 n. 20426, 23.5.05 n. 10770, ma già SS.UU. 28.1.02 n. 1006 e 30.7.99 n. 8276) ha formulato il seguente principio di diritto: "In tema d'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicché, al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli, è tenuto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato; la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per l'effetto, una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa ed inconfutabile dell'intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività; onde soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche d'ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile".

Dalla rilevata manifesta fondatezza deriva che il ricorso può essere deciso con la procedura di cui all'art. 375 c.p.c., ricorrendo l'ipotesi prevista da tale norma al comma 1, n. 5".

Il Collegio, condividendo le ragioni della relazione - cui, comunicata alle parti costituite ed al P.G., non sono state opposte note critiche ritiene doversi accogliere il ricorso sotto l'esaminato assorbente profilo eppertanto annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuora valutazione ad altro giudice pari ordinato che s'indica nel G.d.P. di Albenga, in persona di diverso giudicante, al quale è anche rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese, al G.d.P. di Abenga in persona di diverso giudicante. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

**Sanzioni amministrative - competenza -Opposizione - Ordinanza di inammissibilità' -  
Cass. n. 2299/2011**

**Competenza**

**Incompetenza**

**Valore**

**Territorio**

**Funzionale**

**Corte**

**Cassazione**

**2299**

**2011**

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)

---